



## COMUNE DI CIMONE

Provincia Autonoma di Trento

### Verbale di deliberazione n. 24/2022 del Consiglio Comunale

**OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.) – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2023. Immediata eseguibilità.**

L'anno duemilaventidue, addì ventinove del mese di dicembre alle ore 18.10 nella sala consiliare, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI GIUST.</b>	<b>ASSENTI INGIUST.</b>
<b>1 BISESTI Damiano – Sindaco</b>	x		
<b>2 ANDREOLLI Diletto</b>	x		
<b>3 BISESTI Dorina</b>	x		
<b>4 COSER Giuseppe</b>		x	
<b>5 FRIZZI Rosanna</b>	x		
<b>6 KOVACEVIC Edin</b>		x	
<b>7 LARENTIS Michela</b>	x		
<b>8 LASTA Daniele</b>	x		
<b>9 LINARDI Francesco</b>		x	
<b>10 PIFFER Walter</b>	x		
<b>11 ROSSI Manuel Franco</b>	x		
<b>12 ZANOTELLI Emilio</b>	x		

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario Comunale reggente dott.ssa Raffaella Santuari.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta.

Il signor Bisesti Damiano nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e invita i presenti alla trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2023. Immediata eseguibilità.**

Relazione

La legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto speciale di autonomia, ha introdotto l'IM.I.S. in sostituzione delle componenti I.M.U.P. e T.A.S.I. della IUC (Imposta Unica Comunale), e ha trovato applicazione dall'1/1/2015.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8 comma 2 della predetta L.P. n. 14/2014 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il Comune ha adottato un proprio Regolamento per la disciplina dell'IM.I.S., nei limiti e per le materie previste dalla medesima L.P. n. 14/2014.

Con l'art. 18 della legge provinciale n. 21 del 30 dicembre 2015 (legge di stabilità provinciale per il 2016), sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) di cui agli articoli 1 e seguenti della Legge provinciale n. 14/2014, tra cui:

- l'esenzione per l'abitazione principale (ad esclusione delle categorie A1, A8 e A9), le fattispecie assimilare e le relative pertinenze (aliquota dello 0,00%);
- l'aliquota dello 0,55% per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2;
- previsione di una deduzione dalla rendita per i fabbricati strumentali all'attività agricola pari a euro 1.500,00 per il periodo d'imposta 2016;
- definizione del nuovo termine da cui considerare cessata la soggezione IMIS per le aree edificabili;
- previsione del rimborso d'ufficio dell'IMIS versata nel caso di vincolo di espropriazione previsto per 10 anni senza acquisizione da parte dell'Ente pubblico nonché nel caso di declassamento delle predette aree a "aree non edificabili".

Inoltre, in data 29 dicembre 2017, è entrata in vigore la legge provinciale n.18/2017 "Legge di stabilità provinciale 2018" che prevede, tra l'altro, all'art. 5, la modifica della L.P. 30 DICEMBRE 2014 N. 14 istitutiva dell'IMIS: *"Dopo la lettera b) del comma 6 bis dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono inserite le seguenti: "b bis) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati attribuiti alla categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o minore a 75.000 euro l'aliquota è fissata nella misura dello 0,55 per cento; b ter) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o minore a 50.000 euro le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento; b quater) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento; b quinquies) limitatamente ai periodi di imposta 2018 e 2019, per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), la cui rendita catastale è uguale o minore a 25.000 euro, l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento; b sexies) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f bis), l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento."* 2. Dopo il comma 6 ter dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserito il seguente: *"6 quater. Per i periodi d'imposta 2018 e 2019 le disposizioni di cui al comma 6 ter si applicano anche alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), come individuate dai provvedimenti provinciali attuativi di tale disposizione..."*

Il Protocollo in materia di finanza locale per il 2022 aveva confermato il quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S. in vigore dal 2018, per il biennio 2022-2023.

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023 sottoscritto il 28 novembre 2022 ha confermato l'impostazione già assunta in precedenza confermando l'impegno dei comuni, con riferimento alle attività produttive, a non incrementare le aliquote base sopra indicate.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

L'art. 8 comma 3 della L.P. 14/2014 prevede che: *“Fatto salvo quanto previsto in materia dalla L.P. 36/1993, le deliberazioni in materia di IM.I.S. sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono”*. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo.

La L.P. 36/1993, all'art. 9 bis, dispone che: *”Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:*

a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;

b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.”

La legge 296/2006, all'art.1, comma 169, stabilisce che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*. Detta disposizione è richiamata anche dall'art. 8 del Regolamento comunale in materia di IM.I.S..

Con proprie deliberazioni n. 7 di data 05/03/2015, il Consiglio comunale di Cimone ha approvato il Regolamento IMIS per l'anno 2015. Il regolamento è stato modificato con successive deliberazioni.

Con deliberazione n. 2 di data 18 aprile 2018 sono state approvate le aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta IMIS. Le aliquote ivi fissate sono:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e assimilati e pertinenze e assimilati (residenti in RSA), escluse categorie A1, A8 e A9	0,00%		
Abitazione principale e assimilati e pertinenze, CATEGORIE A1, A8 E A9	0,35%	€ 341,52	
Altri fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze	0,895%		
Fabbricati destinati e utilizzati a scuole paritarie	0,00%		

Fabbricati in categoria catastale C1, C3, D2, A10	0,55%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1 (con rendita superiore a 75.000 euro)	0,79%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/7 (con rendita superiore a 50.000 euro)	0,79%		
Fabbricati in categorie catastali D/3, D/4, D/6, D/8 (con rendita superiore a 50.000 euro) e D/9.	0,79%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1 (con rendita uguale o inferiore a 75.000 euro), D/7 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro), D/8 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro).	0,55%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita uguale o minore a 25.000 euro)	0,0%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita superiore a 25.000 euro)	0,1%		€ 1.500,00
fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale	0,0%		
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

In considerazione della necessità di garantire entrate tributarie al Comune si ritiene opportuno, con la presente deliberazione aggiornare le seguenti aliquote:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
-----------------------	---------	----------------------	------------------------

Altri fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze	1,03%		
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	1,03%		

L'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49, terzo comma, lettera i), del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

A norma dell'art. 12, comma 3, lettere d) della L.P. 14/2014, trovano applicazione anche tutte le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011 come modificato dell'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 30/06/2019 n. 34 (convertito con L. 58/2019), a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Il comma 15-bis del medesimo art. 13, dispone inoltre che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime. A norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica.

Si ravvisa la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 al fine di dare immediato corso all'approvazione del bilancio previsionale finanziario per il 2023 - 2025

Tanto premesso,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 che detta disposizioni in materia tributaria;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

visto lo Statuto comunale;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio tributi sovracomunale;
- parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Bilancio e contabilità;

Con due separate votazioni (una con riguardo all'immediata eseguibilità) che hanno dato il medesimo risultato:  
voti favorevoli n. 7 , astenuti n. 2 (Rossi Manuel Franco e Andreolli Diletto) su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, accertate dal Presidente del Consiglio con l'ausilio degli scrutatori e del Segretario comunale.

#### DELIBERA

1.di approvare, per quanto esposto nella premessa, le aliquote IM.I.S. per l'anno 2023 come di seguito:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e assimilati e pertinenze e assimilati (residenti in RSA), escluse categorie A1, A8 e A9	0,00%		
Abitazione principale e assimilati e pertinenze, CATEGORIE A1, A8 E A9	0,35%	€ 341,52	
Altri fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze	1,03%		
Fabbricati destinati e utilizzati a scuole paritarie	0,00%		
Fabbricati in categoria catastale C1, C3, D2, A10	0,55%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1 (con rendita superiore a 75.000 euro)	0,79%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/7 (con rendita superiore a 50.000 euro)	0,79%		
Fabbricati in categorie catastali D/3, D/4, D/6, D/8 (con rendita superiore a 50.000 euro) e D/9.	0,79%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1 (con rendita uguale o inferiore a 75.000	0.55%		

euro), D/7 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro), D/8 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro).			
Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita uguale o minore a 25.000 euro)	0,0%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita superiore a 25.000 euro)	0,1%		€ 1.500,00
fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale	0,0%		
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	1,03%		

2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze in modalità telematica, ai termini di cui all'art. 13 del DL 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 e s.m.;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m per le motivazioni indicate in premessa;

4. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa, opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. di data 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1 del D.Lgs. di data 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Bisesti Damiano  
*firmato digitalmente*



IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  
dott.ssa Raffaella Santuari  
*firmato digitalmente*

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo pretorio dal 30.12.2022 per rimanervi 10 giorni.

Data eseguibilità deliberazione: 30.12.2022 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 03 maggio 2018 n. 02.

Immediatamente eseguibile: SI

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*